



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 4 agosto 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Enna
Piazza Garibaldi n. 1
94100 – Enna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 154/2021 – Composizione del seggio elettorale - incompatibilità.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9105 del 27/07/2021) avete richiesto se sussista una incompatibilità nella funzione di Presidente del seggio elettorale da parte del Presidente dell'Ordine che abbia un rapporto di parentela di primo grado con un candidato di una lista partecipante all'elezione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori. Altresì, è stato richiesto quale sia il termine entro cui comunicare al Consiglio Nazionale i nominativi del seggio elettore.

Al fine di fornire la risposta al primo quesito è opportuno evidenziare che in base all'art. 7 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito solo "Regolamento elettorale") il seggio elettorale si compone del Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti, tutti tratti fra gli iscritti all'Albo da almeno tre anni e titolari del diritto di elettorato attivo. La seconda parte dell'art. 7 detto esclude che i candidati alle elezioni possano far parte del seggio elettorale. Altresì, in merito alla composizione del seggio, il comma 4 dell'art. 7 prevede che il Presidente e il Segretario dell'Ordine siano di diritto componenti del seggio e assumono rispettivamente la funzione di Presidente e Segretario del seggio. Tale funzione 'di diritto' è tuttavia esclusa nel caso il Presidente e il Segretario dell'Ordine siano candidati alle elezioni.

Orbene, dall'interpretazione delle dette norme può ricavarsi che in base al Regolamento elettorale il Presidente dell'Ordine non possa assumere la funzione di Presidente del seggio solo ed esclusivamente nel caso in cui esso stesso sia un candidato alle elezioni. Nessun'altra ipotesi di incompatibilità, neanche avente causa in rapporti di parentela con candidati, è stata prevista nel Regolamento e pertanto deve concludersi nel senso dell'assenza di altre ipotesi di incompatibilità oltre quelle espressamente previste.

Tale interpretazione risulta coerente con quanto previsto per la nomina di componente dell'Ufficio elettorale nelle votazioni degli enti dello Stato. Infatti, è principio riconosciuto nella giurisprudenza amministrativa quello per cui le cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale sono fissate tassativamente dalla legge e non possono essere applicate per analogia (Consiglio di Stato, sentenza n. 1634/1971). In particolare, è stato precisato, in riferimento alle elezioni degli organi della Amministrazioni comunali, che "L'art. 23 lett. f), d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nell'escludere dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale, di scrutatore e di segretario i candidati

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

all'elezione cui tali funzioni si riferiscono, costituisce norma eccezionale, in quanto stabilisce un'incapacità giuridica, per cui è inapplicabile per analogia ai parenti dei soggetti esclusi" (Consiglio di Stato, sentenza n.3631/2020). Nel medesimo senso si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 155/1990 affermando che non costituisce causa di incompatibilità la parentela con un candidato, neanche con il sindaco uscente e candidato che ha presieduto la riunione in cui sono stati nominati gli scrutatori. In ultimo, per completezza di trattazione del tema, deve altresì osservarsi che non sussisterebbe in capo al componente del seggio parente di un candidato neanche il dovere di astensione e di segnalazione di ogni caso di conflitto di interessi ex art. 6-bis L. n. 241/1990. Infatti, Cass. civ. n.29993/2020, proprio in relazione alle elezioni degli organi degli ordini professionali, ha affermato che *"In tema di operazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, allo scrutatore che compone il seggio elettorale non si applica il disposto dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, che pone l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, sia perché nulla dispone la legge a riguardo sia perché lo stesso svolge una funzione obbligatoria che non presenta alcun profilo di discrezionalità in ordine all'attività che è tenuto a compiere ed agli adempimenti conseguenti per cui si deve attenere a criteri normativamente preordinati* (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nel procedimento elettorale e nell'elezione degli organi di un ordine professionale dei medici, ove uno degli scrutatori, figlio di un candidato poi eletto, non aveva reso noto tale legame di parentela e non si era astenuto).

Infine, venendo al secondo quesito, deve osservarsi che il Regolamento elettore non stabilisce un termine ultimo entro cui il Consiglio dell'ordine debba comunicare al Consiglio Nazionale i nominativi dei componenti del seggio elettorale, ma per esigenze organizzative è certamente opportuno che il Consiglio dell'Ordine proceda a tale adempimento non appena i componenti del seggio elettore vengano individuati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità a far parte del seggio entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea [v. art. 7, co. 2, lett. b)] ovvero, in difetto di disponibilità, fra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti [v. art. 7, co. 2, lett. f)]. Ad ogni modo, deve osservarsi che tutte le attività prodromiche alla individuazione dei componenti del seggio elettorale debbano avvenire tempestivamente al fine di rispettare il termine previsto dall'art. 13 del Regolamento elettorale per la costituzione del seggio elettorale: entro le ore 11.00 del quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da remoto o in presenza.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

